



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

- *Sezione Staccata di Salerno* -

D.P. n. 40 del 09/12/2019

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il d. Lgs. 21 luglio 2010, n. 104;

Vista la delibera del 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

Vista la delibera del 18 luglio 2014 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa recante modi e termini di delegabilità delle funzioni presidenziali;

Considerato che il TAR Campania sezione staccata di Salerno si articola in due sezioni interne;

Visti i decreti presidenziali n. 43/2018 e n. 6/2019 riguardanti la composizione delle due sezioni interne ed il n. 16/2019 concernente il riparto delle materie;

Rilevato che, attualmente, l'organico effettivo della sezione prima è di due soli magistrati oltre il Presidente (stante l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità del Referendario dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini sino a tutto il primo trimestre 2020), mentre quello della sezione seconda è di tre magistrati oltre il Presidente (stante il recente passaggio del Referendario dott. Michele Conforti nei ruoli del Consiglio di Stato);

Considerato che, alla luce delle statistiche SIGA relative al periodo 1/1/2019-30/11/2019 acquisite dal Segretario Generale, la sezione prima ha un carico complessivo di lavoro sensibilmente superiore rispetto a quello della sezione seconda, sia per quanto riguarda il totale dei ricorsi in generale depositati in tale periodo (969 rispetto a 846, con una differenza di 123 ricorsi in più per la sezione prima), sia per quanto riguarda in particolare i ricorsi da trattare con il rito camerale (490 rispetto a 101, con un differenza di 389 ricorsi in più per la sezione prima), non compensato dal maggior numero di cautelari di competenza della sezione seconda (che ha un totale di 204 istanze cautelari in più rispetto alla sezione prima);

Viste le attuali competenze delle due sezioni, tra le quali spicca quella in materia di appalti, attribuita in via esclusiva alla sezione prima (con un totale di 96 ricorsi depositati nel periodo considerato);

Ravvisata quindi l'urgente necessità di riequilibrare il carico di lavoro, quantitativo e qualitativo, tra le due sezioni interne con effetto dal 1° gennaio 2020 (anche in vista ed in attesa della definitiva sistemazione dell'organico magistratuale che avverrà presumibilmente alla fine del primo trimestre 2020 a seguito della presa di servizio dei neo referendari TAR assegnati alla sede di Salerno, nonché dei trasferimenti programmati in uscita ed in entrata da e per la predetta sede);

Ritenuto che occorre a tal fine assegnare un magistrato dalla sezione seconda alla sezione prima e procedere inoltre alla suddivisione tra le due sezioni interne della materia degli appalti, attribuendo alla sezione seconda gli appalti di servizi e forniture ed alla sezione prima, in via perequativa, i ricorsi in materia di comuni, province e regioni;

Ritenuto quindi che occorre provvedere alla modifica dei suddetti decreti presidenziali n. 43/2018, n. 6/2019 e n. 16/2019;

Sentiti tutti i magistrati delle due sezioni interne ed acquisita la disponibilità del solo Referendario dott.ssa Roberta Mazzulla all'eventuale passaggio dalla sezione seconda alla sezione prima;

Considerato che occorre altresì provvedere alla delega della competenza presidenziale sui ricorsi per decreto ingiuntivo di cui all'art. 118 c.p.a.;

DECRETA

Articolo 1

Il Referendario dott.ssa Roberta Mazzulla è assegnato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, alla sezione prima. Di conseguenza, dalla suddetta data, le composizioni delle due sezioni interne sono le seguenti:

Sezione prima

Leonardo Pasanisi – Presidente

Angela Fontana – Primo Referendario componente

Fabio Maffei – Referendario componente

Valeria Nicoletta Flammini - Referendario componente (in aspettativa obbligatoria per maternità)

Roberta Mazzulla - Referendario componente

Sezione seconda

Maria Abbruzzese – Presidente

Paolo Severini – Consigliere componente

Olindo Di Popolo – Consigliere componente

Articolo 2

Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, alla sezione prima sono assegnate le seguenti materie: appalti e concessioni di lavori, **ivi compresi quelli di natura mista lavori**; servizi pubblici; **comuni, province e regioni**; autorità indipendenti; autorizzazioni e concessioni, **ivi compresi i ricorsi aventi ad oggetto erogazioni di contributi e finanziamenti**; carabinieri; cinematografia; teatro e sport; cittadinanza; elezioni; farmacie; forze armate; industria; istruzione; magistrati; notai; polizia di Stato; professioni e mestieri; pubblico impiego; sicurezza pubblica; stranieri; università degli studi; vittime del dovere; esecuzione del giudicato della sezione; esecuzione del giudicato degli altri organi giurisdizionali.

Alla sezione seconda sono assegnate, dalla stessa data del 1° gennaio 2020, le seguenti materie: **appalti e concessioni di servizi e forniture**; agricoltura e foreste; ambiente; antichità e belle arti; caccia e pesca; commercio ed artigianato; **ordinanze contingibili ed urgenti, ivi comprese quelle ex art. 192 D. Lgs. n. 152/2006**; demanio statale e regionale; edilizia ed urbanistica, **ivi compresi i ricorsi in materia di edilizia residenziale pubblica**; **Spazi ed impianti pubblicitari, Stazioni Radio Base**; espropriazione per pubblica utilità; inquinamento; servizio sanitario nazionale; esecuzione del giudicato della sezione.

Articolo 3

I ricorsi sono assegnati nel rispetto del riparto delle materie di cui all'articolo 2. Le domande cautelari sono trattate dalla sezione competente.

I ricorsi depositati nel periodo antecedente al 1° gennaio 2020, per i quali non sia stata fissata la relativa udienza di discussione, sono assegnati alla sezione competente secondo il criterio di riparto di cui all'art. 2. Analogamente, le opposizioni ai decreti di perenzione sono assegnate alla sezione competente secondo il medesimo criterio.

I ricorsi in materia di accesso ai documenti e di silenzio della P.A. sono assegnati alle sezioni cui si riferiscono le materie oggetto di impugnativa.

Articolo 4

Nel caso di connessione tra due o più ricorsi assegnati a diversa sezione o di dubbia assegnazione ad una delle due sezioni interne di un ricorso, la competenza è stabilita dal presidente della Sezione Staccata.

Articolo 5

Per le ingiunzioni di cui all'art. 118 c.p.a. è delegato il Consigliere dott. Paolo Severini.

La segreteria è incaricata di comunicare il presente decreto a tutti i magistrati e di curarne l'invio al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
Salerno, 9 dicembre 2019

Il Presidente
Leonardo Pasanisi